



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 24 del 10/06/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto, sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 20:55, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
FRANCHI FEDERICO	Presente
BONETTI BARBARA	Presente
MINARI MARCELLO	Presente
BRAUNER FRANCO	Presente
BINELLI MARTINA	Presente
TEDESCHI MONICA	Assente G.
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Presente
ISOLA PAOLO	Assente G.
MARINI RICCI DARIO	Presente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
FERDENZI CINZIA	Presente
PASTORELLI FRANCO	Presente
CREMONESI CHIARA	Assente G.
Totale Presenti	14
Totale Assenti	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCHI FEDERICO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Brauner Franco, Grilli Elena, Mainardi Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa SCHILLACI MARIA ROSA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), art. 1, ed in particolare i commi dal 641 al 668 che disciplinano la tassa sui rifiuti ed i commi dal 682 al 705 che disciplinano in modo generale la componente TARI;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio - ordinario ossia in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e tipologia delle attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per la TARI (tassa rifiuti);
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che recita: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 10-ter della Legge n. 69 del 09/05/2025, che differisce al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, per l'anno 2025;
- il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti", approvato con atto C.C. n. 32 del 28/06/2021, esecutivo ai sensi di legge;

RISCONTRATA la nota IFEL del 06/04/2022 sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni;

PRECISATO che a decorrere dall'anno 2024, per effetto della delibera n. 386/2023 dell'organo di

autorità ARERA, sono state istituite due componenti perequative, spettanti alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione rifiuti urbani, per contribuire alla copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, (componente perequativa UR1a), pari a 0,10 euro/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, (componente perequativa UR2a), pari a 1,50 euro/utenza;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2025, attuativo dell'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

VISTA la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025 con cui l'Autorità:

- istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2025 un'apposita componente perequativa UR3a, espressa in euro/utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed istituisce il relativo Conto UR3a destinato alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, prevedendo che la differenziazione della medesima componente UR3a tra utenze domestiche e non domestiche sia oggetto di successivi provvedimenti con i quali potranno essere anche valutati ulteriori affinamenti;
- prevede che per il 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale rifiuti, CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale;
- prevede che la componente UR3a sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- prevede che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti debbano, in relazione alle partite relative al bonus sociale rifiuti determinare l'importo che deve essere comunicato e poi versato o ricevuto da CSEA, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'art. 6 dell'Allegato alla deliberazione 386/2023/R/RIF;

CONSIDERATA la deliberazione ARERA n. 176 del 15/04/2025, con la quale si conferma quanto disposto con delibera n. 133/2025, nonostante le osservazioni e proposte motivate presentate, tra gli altri, da Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) e IFEL (Fondazione per la finanza Locale dell'Anci);

RICHIAMATO il prot. com.le n. 14441 del 19/04/2024 con cui è stato comunicato che i PEF del servizio di gestione rifiuti per le annualità 2024 e 2025 sono stati oggetto delle seguenti delibere:

- Delibera di Consiglio Locale CLPC 01/2024 del 12/04/2024 (consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011);
- Delibera di Consiglio d'Ambito 31/2024 del 15/04/2024 (approvazione);

DATO ATTO che con prot. com.le n. 12816 del 04/04/2025 l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) comunica che il valore del PEF del servizio rifiuti per l'anno 2025 per i Comuni dell'Ambito regionale è quello deliberato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR in data 15/04/2024 e pertanto sono stati confermati i Piani Economico-Finanziari del servizio rifiuti per l'anno 2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza, tra cui quello di questo Ente, come da deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2024, esecutiva ai sensi di

legge;

RICHIAMATO il PEF del Comune di Fiorenzuola d'Arda, che prevede il totale dei costi ammessi pari ad € 2.948.344,00 e contenuti negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con atto CC n. 63 del 19/12/2024, esecutivo ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno commisurare anche per l'anno 2025 le tariffe Tari alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato) nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE art. 1, comma 27 della L 208/2015, mantenendo il regime tariffario del tributo già in vigore in questo Ente negli anni precedenti (cosiddetto criterio medio-ordinario), ai sensi del comma 652, art. 1 della L. n. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 29/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente all'oggetto "Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024", con cui venivano approvate le tariffe in oggetto;

DATO ATTO che al fine della copertura integrale del costo del servizio, come rappresentato nel Piano Economico Finanziario, le tariffe relative alla Tassa rifiuti possono essere confermate come quelle dell'anno precedente, nel rispetto del costo approvato con il citato Piano Economico Finanziario pari ad € 2.948.344,00;

RILEVATO che al costo del servizio concorre l'entrata di cui al cap. 113 alla voce "Rimborso Stato minori introiti Tari su istituti scolastici" previsto presuntivamente in € 18.500,00 in continuità con l'esercizio 2024;

RISCONTRATO che nel Bilancio di Previsione 2025/2027, il gettito che l'Ente presume di introitare dalla TARI è previsto al cap. 61 alla voce "Tassa sui rifiuti", dotato di sufficiente stanziamento;

RICHIAMATO il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali", approvato da ultimo con atto di C.C. n. 23 del 12/06/2020;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane per quanto attiene la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

UDITA la presentazione da parte dell'Assessore Minari che non si allega al presente atto e per la quale si rinvia alla trascrizione integrale che darà origine al Processo verbale ai sensi dell'art. 60, comma 5, del "*Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*";

CHIUSA la presentazione il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il Punto in oggetto;

CONSIGLIERI assegnati n. 17. Presenti 14. Assenti 3, Tedeschi, Isola, Cremonesi.

CON VOTI:

Favorevoli: 10;

Contrari: 4, Marini Ricci, Mainardi, Ferdenzi, Pastorelli (Cambiamo Fiorenzuola);

Astenuti:

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1) **DI CONFERMARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, anche per l'anno 2025 le tariffe della TARI approvate l'anno precedente, così come riportato di seguito relativamente alle categorie elencate:

CAT.	DESCRIZIONE	€/mq 2025
01	Locali uso abitazioni	1,61
02	Ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie	5,89
03	Vendita frutta e verdura, pollame, uova ecc.	5,89
04	Alberghi, locande, pensioni	5,89
05	Locali vendita altri alimentari	4,55
06	Collegi, convitti, ospedali, ecc.	3,29
07	Ambulatori, studi medici, saune, palestre	3,86
08	Locali vendita giornali e non alimentari	4,02
09	Studi professionali, uffici commerciali	6,05
10	Industrie e laboratori artigianali	3,08
11	Magazzini, depositi, autorimesse, esposizioni	2,39
12	Teatri e cinema	4,02
13	Enti pubblici, musei, biblioteche, associazioni	0,70
14	Distributori carburante, campeggi, posteggi	0,98
15	Banchi mercato alimentari e fiori	-
16	Banchi mercato non alimentari	-
17	Aree attrezzate uso privato	0,92
18	Edifici scolastici	0,43
19	Agriturismi	4,12

2) **DI DARE ATTO** che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale ai sensi della L. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti relativi alle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche dei mercati sono rientrati in tale Canone, pertanto le categorie 15 e 16 relative ai mercati alimentari e non alimentari, sono state eliminate dalla Tari dall'anno 2021;

3) **DI DARE ATTO**, altresì, che tali tariffe assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, così come da Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2025, con delibera di Consiglio d'Ambito 31/2024 del 15/04/2024;

4) **DI FISSARE** il versamento e il numero delle rate come segue:

- versamento rata unica: entro il 30 novembre 2025,

oppure

- versamento in due rate: entro il 30 novembre 2025 (prima rata) ed entro il 31 gennaio 2026 (seconda rata);

5) **DI STABILIRE** che il versamento della rata unica o delle due rate avvenga mediante emissione di avvisi di pagamento predisposti dall'agente della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione, come stabilito con atto di G.C. n. 6 del 25/01/2024, esecutivo ai sensi di legge;

6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza del 30 novembre 2025 e su quello del MEF secondo le

disposizioni vigenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, vista l'esigenza di approvazione delle tariffe entro il 30 giugno p.v. e per consentire all'ufficio preposto la formazione del ruolo e l'osservanza delle scadenze, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli: 10;

Contrari: 4, Marini Ricci, Mainardi, Ferdenzi, Pastorelli (Cambio Fiorenzuola);

Astenuti:

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

ALLE ORE 20.59, LASCIA LA SEDUTA L'ASS. MINARI. PRESENTI 13. ASSENTI 4.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FRANCHI FEDERICO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCHILLACI MARIA ROSA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2025 / 725

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/05/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2025 / 725

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/05/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24

In data 10/06/2025

**OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025..**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta ESECUTIVA in data 22/07/2025, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del D.lgs.vo n.267/00 e s.m.)

Fiorenzuola d'Arda, \$
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

FIRMATA DIGITALMENTE DAL
SEGRETARIO COMUNALE
\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24

In data 10/06/2025

**OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025.**

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'Albo On-Line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2025 al 12/07/2025 (art. 124.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data di seduta, ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i.

Fiorenzuola d'Arda, 28/07/2025

FIRMATO DIGITALMENTE DALL'ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE
CALMI MARILENA